

Ordinanza sulla protezione dei funghi (Ordinanza protezione funghi, OPF)

emanata dal Governo il 9 dicembre 1996

in base agli art. 12 e 18 della legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giugno 1975 ¹⁾

Art. 1

¹ L'ordinanza disciplina insieme con le relative disposizioni della legge per la protezione delle piante e dei funghi la raccolta di qualsiasi specie di funghi che cresce allo stato selvatico nel Cantone dei Grigioni. Campo di validità

² Essa vale per l'intero territorio del Cantone.

Art. 2

Dal 1° al 10° giorno di ogni mese è vietato raccogliere funghi di qualsiasi specie. Giorni di protezione

Art. 3 ²⁾

Art. 4

Una persona può raccogliere al massimo complessivamente 2 kg di funghi di qualsiasi specie al giorno. Contingente giornaliero

Art. 5

Nei seguenti Comuni vi sono zone di protezione, in cui è vietato raccogliere funghi: Avers, Bergün/Bravuogn, Bonaduz, Disentis/Mustér, Flerden, Lohn, Lostallo, Malans, Mathon, Pontresina, Poschiavo, Samedan, Scharans, Splügen, Tujetsch. Zone di protezione

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997. Entrata in vigore

¹⁾ CSC 498.100

²⁾ Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998